

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da
SOCIETÀ SNC

contro

attore

BANCA SPA

convenuta

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che parte attrice deduce di aver sottoscritto in data 26.3.2009 con BANCA SPA il contratto di mutuo chirografario n. OMISSIS in virtù del quale veniva erogata all'attrice la somma di euro 250.000,00 da restituire in 59 rate mensili (doc.1);

che l'attore lamenta che TAEG, calcolato come comprensivo di interessi di mora, era superiore al tasso soglia (pari al 9,33%) come da rilevazione pubblicata dalla Banca D'Italia;

che l'attore ha prodotto consulenza di parte redatta dall'avv. OMISSIS alla quale si è riportata (doc. 2);

rilevato che l'attrice chiede, pertanto, la ripetizione delle somme a suo dire illegittimamente percepite dall'istituto;

che il convenuto, costituendosi, ha contestato le allegazioni della controparte deducendo che gli importi dovuti interessi moratori, non essendo riconducibili al "corrispettivo" di una prestazione di denaro o di altra utilità previsto dall'art. 644 c.p., non devono essere conteggiati ai fini della valutazione dell'eventuale tasso soglia, ed ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande e la condanna ex art. 96 c.p.c.;

rilevato che, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione;

rilevato che la domanda formulata dall'attrice si fonda sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, debbano essere considerati anche gli interessi moratori (v. anche perizia avv. OMISSIS – doc. 2);

ritenuto che tale modalità di calcolo sia errata in quanto difforme rispetto alle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, le quali espressamente escludono (punto c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e tenuto

Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi n.1828 dell'8 giugno 2017

conto che, comunque, essi hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase "patologica" del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita, difettando, pertanto, del carattere di corrispettività richiamato dall'art. 644 c.p. (secondo cui, gli interessi che debbono essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dell'usura sono quelli dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", ovvero quelli che si pongono in un rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro);

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.;

ritenuto che le spese debbono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda formulata dall'attore;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese gen., IVA e CPA.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 8 giugno 2017

**Il Giudice
Marina Mangosi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*